

**D.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7538
2021IT16RFFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1 - Asse 1 -
Azione 1.3.3 sostegno agli investimenti delle PMI - Sostegno
alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non
alberghiere - Criteri attuativi**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;

Visti inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 con cui Regione Lombardia ha aggiornato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 ONU, e la documentazione relativa alla procedura VAS del Programma FESR 2021-2027 resa coerente con la stessa;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'art. 72 inerente agli interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture;

Richiamato:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64, che individua, tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale, lo sviluppo del sistema imprenditoriale afferente al settore turistico e la riqualificazione delle infrastrutture turistiche e della filiera della ricettività;
- la d.c.r. 25 febbraio 2020, n. 1005 con cui il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato il «Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività», previsto dall'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015;
- la d.g.r. 31 gennaio 2022 n. 5900 di approvazione del Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 - (a seguito di parere della commissione consiliare);
- la d.g.r. XI/7182 del 24 ottobre 2022 «Nota di aggiornamen-

to al documento di economia e finanza regionale - NA-DEFER 2022. Proposta da inviare al consiglio regionale - (di concerto con l'Assessore Caparini), nel quale si evidenzia come:

- il settore turistico risulta essere interessato, complessivamente, dall'affermarsi di una dinamica di tendenziale ripresa, a seguito dell'emergenza sanitaria, che ha introdotto alcuni mutamenti strutturali nel sistema della domanda, ad esempio in termini di abitudini di viaggio, che risulta tuttavia condizionata dall'impatto della crisi russo-ucraina sui flussi turistici internazionali e dagli effetti dei costi dell'energia e delle materie prime che incideranno indirettamente, sui prezzi dei servizi turistici e su quelli connessi alla mobilità, influenzando le dinamiche economiche e di sviluppo del settore in termini di domanda e di offerta;
- l'azione regionale sarà finalizzata alle politiche di investimento a sostegno alla riqualificazione delle strutture ricettive, anche con riferimento ai temi dell'efficientamento energetico, stante la relativa ricaduta in termini di competitività e coerentemente con gli indirizzi del Programma regionale a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) 2021-2027 e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- la d.g.r. XI/7448 del 30 novembre 2022 «Proposta di piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività, previsto dall'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015 - (proposta di deliberazione consiliare)» che conferma la necessità di investimenti sulle strutture ricettive che hanno bisogno di riconvertirsi ed ammodernarsi, specie dopo la pandemia, per poter rispondere adeguatamente alla domanda;

Rilevato che:

- con d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- tra i compiti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con il decreto n. 12776 del 09 settembre 2022, sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Considerato che:

- nell'ambito del PR FESR 2021-2027 rientra l'Asse I «ASSE 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente»;
- all'interno dell'Asse I, l'Obiettivo Specifico RSO1.3. «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)» - azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» impegna la Giunta Regionale ad attuare:
 - investimenti per lo sviluppo competitivo delle imprese del turismo e delle imprese culturali e creative, e per la progettazione di nuove offerte competitive di servizi, promuovendo la sostenibilità ambientale, anche in sinergia con istituti e luoghi della cultura della Lombardia e in un'ottica di rete estesa anche a livello nazionale ed internazionale;
 - investimenti per il sostegno delle imprese della filiera turistica finalizzati al rilancio delle destinazioni turistiche e di specifici segmenti dell'offerta identificati sulla base della programmazione regionale di settore, per favorire il riposizionamento, la qualificazione, l'innovazione, la sostenibilità ambientale, anche attraverso, ove possibile, l'implementazione di soluzioni progettuali finalizzate alla promozione della biodiversità, e sociale e la diversificazione del sistema turistico regionale;
- nella seduta del 29 settembre 2022 il Comitato di Sorveglianza del PR-FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione OP1 - OS 1.1 dell'ASSE 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.3.) RSO1.3. «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)» - azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR 2021-2027;

Rilevato che:

- nel provvedimento organizzativo di cui alla d.g.r. 1574 del 19 aprile 2019 al Dirigente pro-tempore della dell'Unità organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico è stata attribuita, tra le altre, la competenza di coordinamento delle iniziative e dei progetti di cofinanziamento per iniziative e supporto del settore turistico anche a

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 28 dicembre 2022

valere sulle risorse dei Fondi SIE;

- ai sensi del decreto n. 12776 del 09 settembre 2022 il dirigente pro-tempore dell'Unità organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico è stata indicata, tra gli altri, a seguito di comunicazione del Direttore Generale della Direzione Generale competente, come responsabile Asse I PR FESR 2021-2027;

Atteso che ai sensi della programmazione regionale vigente di settore è previsto che:

- nell'ambito degli incentivi alle imprese, il sostegno alla qualificazione dell'offerta ricettiva rivesta un ruolo primario, sia in vista della generale ripresa economica, sia in vista della riattivazione dei flussi turistici;
- l'ente regionale avrebbe provveduto nel 2022, nell'ambito del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, all'impostazione delle linee di intervento a sostegno della competitività delle strutture ricettive alberghiere e non attraverso interventi di ristrutturazione, riqualificazione e innovazione tecnologica dell'offerta, anche in ottica di sostenibilità e per supportare la transizione ecologica, in linea con gli sforzi a livello nazionale ed europeo legati al recupero economico e sociale post Covid-19 che saranno imperniati sulla trasformazione dell'economia e sul rilancio degli obiettivi di sostenibilità;

Considerato che Regione Lombardia ritiene, pertanto, opportuno promuovere un'iniziativa di sostegno alla competitività delle imprese turistiche a valere sull'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 che finanzia progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere;

Dato atto che è stata garantita idonea informazione e comunicazione relativamente ai contenuti della suddetta iniziativa al partenariato economico e sociale e agli stakeholder di riferimento nell'ambito di una seduta del Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività di cui all'art. 13 della l.r. 27/2015 preliminarmente in data 28 giugno 2022 e definitivamente in data 23 novembre 2022;

Acquisito, rispetto alla suddetta iniziativa, il parere favorevole:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato disciplinato dal decreto n. 15026 dell'8 novembre 2021 ai sensi della d.g.r. 5371 dell'11 ottobre 2021 nella seduta del 15 novembre 2022;
- del Comitato di coordinamento della programmazione europea nella seduta del 28 novembre 2022;
- dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 in data 1° dicembre 2022, prot. n. P3.2022.0004502;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027, di approvare l'iniziativa di sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO1.3. «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)» a valere sull'azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI», i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 30.000.000,00;

Stabilito che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa di sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere pari ad € 30.000.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

| 2023 | | | 2024 | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | | |
| UE 15652 | STATO 15653 | REGIONE 15651 | UE 15652 | STATO 15653 | REGIONE 15651 |
| 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 |

Dato atto che la ripartizione finanziaria pari a complessivi 30.000.000,00 di euro a valere sui capitoli 15652, 15653, 15651 è allineata ai criteri di cofinanziamento del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

Stabilito altresì:

- che la suddetta ripartizione finanziaria è allineata al disposto della d.g.r. 7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2023-2025» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;
- che in sede di bilancio di assestamento 2023-2025 oppure

in sede di bilancio di previsione 2024-2026 si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

- di riservarsi, eventualmente, di incrementare la dotazione finanziaria della misura sulla base della dotazione dell'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 allineando le previsioni annuali del bilancio 2023-2025 sui capitoli di spesa e, con provvedimenti di variazione in termini compensativi, la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Considerato che:

- il conflitto russo-ucraino, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e contribuito a provocare aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisibili per molte altre materie prime e beni primari che hanno causato un grave turbamento dell'economia in tutti gli Stati membri;
- recenti studi di settore segnalano la crescita inarrestabile del costo dell'energia e dei trasporti che si sta abbattendo sulle imprese del terziario, dei servizi e della distribuzione, con aumenti delle bollette e dei costi di gestione non più sostenibili: scenario che, in assenza di nuove e ulteriori misure di contrasto e sostegno, mette seriamente a rischio la prosecuzione dell'attività di tantissime imprese nei prossimi mesi;
- le criticità che caratterizzano il quadro economico internazionale, sia con riferimento alle pressioni inflazionistiche legate al caro energia e al più generale incremento dei costi degli input produttivi, sia in relazione alle tensioni geopolitiche innescate dal conflitto russo-ucraino, oltre a riflettersi in maggiori oneri e difficoltà per le imprese, tanto sul fronte degli approvvigionamenti quanto su quello dei mercati di sbocco, generano in aggiunta maggiore incertezza circa gli scenari futuri, disincentivando in generale la propensione a investire da parte delle imprese della ricettività e mettendo particolarmente a rischio gli investimenti irrimediabilmente dirottati sui costi di gestione delle strutture a causa dell'aumento dei costi dell'energia, del gas, dei trasporti e delle materie prime;
- nel contesto emergenziale dovuto alla contingenza economica e al conflitto russo-ucraino il risparmio gestionale si sta definitivamente affermando come principale strumento per garantire la continuità operativa e la competitività anche delle imprese turistiche;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 24 marzo 2022 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», emendata con Comunicazione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022, in particolare la sezione 2.1 relativa alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni;
- il Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, notificata alla Commissione Europea in data 2 agosto 2022, autorizzata con Decisione C(2022) 6848 final del 21 settembre 2022, Aiuto di Stato SA.103947, che prevede la possibilità per Regione Lombardia di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di

€ 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;

- la d.g.r.n. 7027 del 26 settembre 2022 che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione sopra citata, ha approvato il suddetto «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890;
- la Comunicazione della Commissione Europea Bruxelles 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final recante l'adeguamento e la proroga del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina che prevede, tra l'altro, la possibilità di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati da concedere entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di € 2.000.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;

Stabilito, sulla base della Comunicazione della Commissione Europea 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final e nelle more della conseguente proroga del regime quadro regionale SA.103947, che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati:

- per le PMI costituite entro il 30 settembre 2022: nel rispetto del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'«Aiuto di Stato SA.103947»;
- per le PMI costituite dal 1° ottobre 2022: nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

Dato atto che, in caso di applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi» e in attuazione della d.g.r.n. 7027 del 26 settembre 2022:

- gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2022 o successiva data che sarà recepita solamente in presenza della Decisione della Commissione europea sulla proroga del relativo regime quadro regionale SA.103947;
- gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);
- gli aiuti non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);
- gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art. 2.1-quater);
- gli aiuti non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- gli aiuti concessi in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- gli aiuti concessi in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da COVID-19;
- le imprese debbano presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale e carburante;

Dato atto che, per gli aiuti concessi nell'ambito del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi» di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890, qualora la concessione di nuovi

aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, l'importo dell'agevolazione concedibile sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale «ancora disponibile a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato»;

Dato atto che, in caso di applicazione del regime de minimis, la concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che, in caso di applicazione del regime de minimis, l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);
- attesti di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale «de minimis» disponibile, l'importo dell'agevolazione sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale «de minimis» ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

Stabilito che, decorso il termine del 31 dicembre 2022, salvo proroghe del regime quadro regionale SA.103947, le concessioni per qualsiasi tipologia di PMI avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- la registrazione, ai sensi art. 8 del d.m. 115/2017, del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947, è stata effettuata a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico con il codice CAR 23959;
- gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico alla dirigente della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Generale Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda;

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 28 dicembre 2022

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 (per il binario de minimis) e seguenti (sia per le concessioni in TCF Ucraina che per le concessioni in de minimis), e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012:

Stabilito di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Generale Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda:

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste subordinatamente all'esito favorevole della proroga del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947;
- l'attuazione di ogni misura necessaria in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito alla proroga del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;
- la trasmissione alla Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, entro il 15 maggio di ogni anno per un totale di dieci anni, dei dati di cui all'Allegato III A del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2014 ai fini della redazione della relazione di cui all'art. 26 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it;

A voti , espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027, l'iniziativa di sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO1.3. «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)» a valere sull'azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI», i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 30.000.000,00;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere» pari ad euro 30.000.000,00 - in coerenza con il disposto della 7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2023-2025» - trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

| 2023 | | | 2024 | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | | |
| UE 15652 | STATO 15653 | REGIONE 15651 | UE 15652 | STATO 15653 | REGIONE 15651 |
| 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 2.700.000,00 |

3. di prevedere che in sede di bilancio di assestamento 2023-2025 oppure in sede di bilancio di previsione 2024-2026 si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

4. di riservarsi, eventualmente, di incrementare la dotazione finanziaria della misura sulla base della dotazione dell'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 allineando le previsioni annuali del bilancio 2023-2025 sui capitoli di spesa e, con provvedimenti di variazione in termini compensativi, la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

5. di stabilire, sulla base della Comunicazione della Commissione Europea 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final e nelle more della conseguente proroga del regime quadro regionale SA.103947, che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati:

- per le PMI costituite entro il 30 settembre 2022: nel rispetto del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'Aiuto di Stato SA.103947 e registrato sotto il CAR 23959 , a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di € 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere salvo successivi plafond stabiliti in sede di proroga del regime quadro regionale SA.103947;
- per le PMI costituite dal 1° ottobre 2022: nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

6. di stabilire che, decorso il termine del 31 dicembre 2022, salvo proroghe del regime quadro regionale SA.103947, le concessioni per qualsiasi tipologia di PMI avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

7. di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Generale Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda:

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste subordinatamente all'esito favorevole della proroga del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947;
- l'attuazione di ogni misura necessaria in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito alla proroga del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;
- la trasmissione alla Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, entro il 15 maggio di ogni anno per un totale di dieci anni, dei dati di cui all'Allegato III A del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2014 ai fini della redazione della relazione di cui all'art. 26 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

8. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria <http://www.ue.regione.lombardia.it> e sul sito www.regione.lombardia.it

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A

**“Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere”
Azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI del PR FESR Lombardia 2021-
2027**

| | |
|-----------------------------------|--|
| FINALITA' | <p>La misura intende promuovere gli investimenti per lo sviluppo competitivo delle imprese turistiche e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità ambientale, oltre che alla luce della crisi innescatasi a seguito del conflitto russo-ucraino e della crisi energetica che rende ancor più necessaria l'esigenza di sostenere la propensione agli investimenti delle imprese della ospitalità, dirottata sui costi di gestione delle strutture.</p> <p>A tale fine sono state individuate le seguenti linee di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d'impresa; 2. la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d'impresa. |
| PRS XI LEGISLATURA | Missione “[7]: Turismo” Programma “[7.01] Sviluppo e valorizzazione del turismo” 63. 1 “misure di incentivazione della filiera turistica” |
| DOTAZIONE FINANZIARIA | La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 30.000.000,00 - risorse PR FESR 2021-2027 a valere sui capitoli 15652, 15653, 15651 |
| FONTE DI FINANZIAMENTO | PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia |
| REGIME DI AIUTO | <p>Per i soggetti beneficiari costituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30 settembre 2022 (fa fede la visura camerale), l'agevolazione è concessa nel rispetto del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'Aiuto di Stato SA.103947 e registrato sotto il CAR 23959; • dal 1° ottobre 2022 (fa fede a visura camerale), l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti “de minimis” (di seguito Regolamento De Minimis). <p>In caso di applicazione del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2022 o successiva data che sarà recepita solamente in presenza della Decisione della Commissione europea sulla proroga del relativo regime quadro regionale SA.103947; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis); • gli aiuti non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis del Regime quadro regionale); • gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater del Regime quadro regionale); • gli aiuti non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies del Regime quadro regionale); • gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4); • gli aiuti concessi in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4); • gli aiuti concessi in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19. <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, l'importo dell'agevolazione concedibile sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale ancora disponibile a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato.</p> <p>In caso di applicazione del Regolamento De Minimis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del medesimo Regolamento; • l'agevolazione non è concessa alle imprese insolventi, ossia alle imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;</p> <ul style="list-style-type: none">• le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:<ul style="list-style-type: none">▪ attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;▪ informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;▪ attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime de Minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario è applicata una rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale de Minimis ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso ai sensi del DM 115/17 art.14 c.4.</p> <p>In ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “De Minimis”.• non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovra-compensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo. <p>Decorso il termine del 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime quadro regionale SA.103947, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 (e di cui alla Comunicazione della Commissione Europea Bruxelles 28.10.2022 C(2022) 7945 final che ha prorogato i termini del Regime) e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa per qualsiasi tipologia di soggetto beneficiario, a prescindere dalla data di costituzione, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato</p> |
|--|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| | sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). |
| SOGGETTI BENEFICIARI | <p>Possono partecipare le PMI (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo:</p> <p><u>IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA GIÀ ESISTENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l'attività: <ul style="list-style-type: none"> - ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi); - ricettiva non alberghiera all'aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta); - ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 23 (case per ferie), dell'art. 24 (ostelli per la gioventù), dell'art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell'art. 27 (foresterie lombarde), dell'art. 28 (locande), dell'art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015; • hanno una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia presso la quale è esercitata l'attività ricettiva oggetto di intervento; • risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); • dichiarano la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche. <p><u>IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarano l'intenzione di esercitare una delle seguenti tipologie di attività ricettiva da comprovare mediante ottenimento, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo, di SCIA o altro titolo abilitativo: <ul style="list-style-type: none"> - ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi); - ricettiva non alberghiera all'aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta); |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 23 (case per ferie), dell'art. 24 (ostelli per la gioventù), dell'art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell'art. 27 (foresterie lombarde), dell'art. 28 (locande), dell'art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015; • dichiarano l'intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo, una sede operativa in Lombardia presso la quale esercitare l'attività ricettiva oggetto di intervento; • risultano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); • dichiarano la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche. <p>In ogni caso, sono esclusi i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021; • rientrano, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007; • non risultano in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); • non sono in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile; • nel caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti De Minimis: <ul style="list-style-type: none"> - appartengono ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - soggetti a procedura concorsuale secondo la normativa nazionale vigente; • nel caso di applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027 sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis); - gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis); |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - le imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater); - i destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies) <p>Nel caso di applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”, in fase di adesione, il soggetto richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di essere stata colpita dalla crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all’aumento dei costi di elettricità, gas, trasporti e materie prime (allegare la bolletta inerente i costi dei fattori energetici da cui si evince l’aumento raffrontando due bollette di cui la prima non antecedente al 2019).</p> <p>In ogni caso, le agevolazioni saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.</p> |
| <p>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE</p> | <p>L’agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.</p> <p><u>Nel caso di applicazione del Regolamento de Minimis</u>, l’agevolazione viene concessa ed erogata fino al 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di euro 200.000,00.</p> <p><u>Nel caso di applicazione del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”</u>, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all’Aiuto di Stato SA.103947 e registrato sotto il CAR 23959, l’agevolazione viene concessa ed erogata fino al 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di euro 500.000,00, salvo diverso plafond stabilito in sede di proroga del regime quadro regionale SA.103947.</p> <p>In ogni caso, è fatta salva una minore percentuale di intensità d’aiuto derivante dalla eventuale rideterminazione delle spese nella fase di istruttoria di merito.</p> |
| <p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p> | <p>Sono ammissibili progetti aventi le seguenti caratteristiche:</p> |

| | |
|-------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • interventi di riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera esistente e ammissibile ai sensi del presente provvedimento. Fa fede la SCIA o altro titolo abilitativo alla data di presentazione della domanda; • interventi di realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera ammissibile ai sensi del presente provvedimento, anche a partire da un'altra attività ricettiva o economica che si intende riconvertire. Fa fede SCIA o altro titolo abilitativo ottenuto entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo; • prevedere un investimento minimo non inferiore a euro 80.000,00; • essere realizzati nell'ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo attiva alla presentazione della domanda o attivata entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo; • <u>in caso di strutture ricettive esistenti</u>: la struttura ricettiva e l'intervento candidato devono risultare conformi a tutti i requisiti di legge previsti per la specifica tipologia di struttura oggetto del progetto; • <u>in caso di nuove strutture ricettive</u>: avere una destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso dell'attività ricettiva alla data di richiesta di erogazione del saldo. Il soggetto richiedente dovrà inoltre candidare un progetto conforme a tutte le disposizioni di legge previste per la tipologia di struttura che intende realizzare. <p>Gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do no significant harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo.</p> |
| SPESE AMMISSIBILI | <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) arredi macchinari attrezzature hardware e software; b) opere edili-murarie e impiantistiche c) progettazione e direzione lavori per un massimo del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b) d) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) c) (conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021). <p>1) Il soggetto richiedente che risulta:</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>1. proprietario dell'immobile in cui è esercitata l'attività ricettiva e contestualmente titolare dell'attività ricettiva oggetto di intervento;</p> <p>2. gestore, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, della struttura ricettiva oggetto di intervento esercitata in un immobile di proprietà di persona fisica che non svolge attività economica</p> <p>può presentare spese per:</p> <p>a) arredi macchinari attrezzature hardware e software;</p> <p>b) opere edili-murarie e impiantistiche;</p> <p>c) progettazione e direzione lavori per un massimo del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b);</p> <p>d) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) c) (conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021).</p> <p>Nel caso il soggetto richiedente sia proprietario dell'immobile in cui è esercitata l'attività ricettiva e contestualmente titolare dell'attività ricettiva oggetto di intervento, non è richiesta comprova della proprietà dell'immobile; il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio stato ai sensi del DPR 445/2000.</p> <p>Nel caso il soggetto richiedente sia gestore, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, della struttura ricettiva oggetto di intervento esercitata in un immobile di proprietà di persona fisica che non svolge attività economica, è richiesta comprova della proprietà dell'immobile mediante trasmissione del contratto di affitto o di altra tipologia contrattuale in corso di validità.</p> <p>2) Il soggetto richiedente che intende presentare un progetto che prevede <u>esclusivamente</u> spese di cui alla voce a) arredi macchinari attrezzature hardware e software, può presentare un progetto che include, facoltativamente:</p> <p>b) opere edili-murarie e impiantistiche, unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all'installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati</p> <p>d) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) c) (conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021).</p> <p>In tal caso, il soggetto richiedente può risultare:</p> |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • proprietario dell'immobile in cui è esercitata l'attività ricettiva e contestualmente titolare dell'attività ricettiva oggetto di intervento; • oppure gestore dell'attività ricettiva oggetto di intervento esercitata in immobile di proprietà altrui. <p>In tale circostanza, non è richiesta comprova della proprietà dell'immobile. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio stato ai sensi del DPR 445/2000.</p> |
| TIPOLOGIA DI PROCEDURA | L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria (D.Lgs 123/98, art.5). |
| ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE | <p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e di merito – è effettuata sulla piattaforma Bandi OnLine.</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione a valere sulla presente misura - che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, nella valutazione di elementi tecnici relativi agli interventi le cui condizioni di ammissibilità sono anche riconducibili ai diversi possibili inquadramenti ai fini della normativa sugli Aiuti di Stato - si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p> <p>Conclusa la fase di istruttoria formale relativa ai requisiti soggettivi del richiedente e oggettivi del progetto candidato a cura del Responsabile del procedimento, la fase di istruttoria di merito è condotta da un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2022-2024 di Regione Lombardia in ultimo aggiornato con D.G.R. n. XI/6089 del 14/03/2022).</p> <p>L'istruttoria di merito viene svolta sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>Qualità dell'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualità progettuale; - capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita; - coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione; - sostenibilità e/o potenzialità. <p>I criteri verranno declinati puntualmente nel bando attuativo.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>I progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo previsto dal bando in merito ai criteri di valutazione potranno accedere all'assegnazione della seguente premialità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevanza della componente femminile e giovanile <p>Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nel bando attuativo.</p> <p>Concluse entrambe le fasi istruttorie, il Responsabile di procedimento procede all'adozione del decreto di graduatoria.</p> |
| MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE | <p>L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario in un massimo di due tranche:</p> <p>a) in anticipo, facoltativo, pari al 50% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla L.R. 34/1978) prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>b) a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario non presenti richiesta di anticipo entro i termini previsti dal bando attuativo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.</p> <p>Nel caso di applicazione del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'Aiuto di Stato SA.103947 e registrato sotto il CAR 23959, l'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito dello stato di attività della sede operativa oggetto di intervento sul territorio lombardo.</p> |
| TERMINE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI | <p>I progetti di intervento devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, salvo i casi di eventuale proroga motivata di massimo 12 mesi.</p> |
| MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | <p>La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, sulla piattaforma Bandi Online nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| POSSIBILI IMPATTI | Sviluppo sostenibile: positivo Pari opportunità: positivo Parità di genere: positivo |
| INDICATORI DI REALIZZAZIONE | Indicatore di output: RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) Indicatore di risultato: RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) Ulteriori indicatori di realizzazione potranno essere selezionati ai fini del monitoraggio ambientale, sulla base di quanto proposto dal Piano di monitoraggio Ambientale elaborato dall'Autorità Ambientale. |
| COMPLEMENTARIE TRA FONDI | N.A. |